

STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI LUGO DI ROMAGNAAPS



TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – AMBITO TERRITORIALE

Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Lugo di Romagna APS" e sigla "CAI Sezione Lugo di Romagna", fondata nel 2004.

Essa ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato. Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI. Gli iscritti all'Associazione sono di diritto soci del CAI.

Art. 3 – L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità. E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 – L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lugo. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II SCOPI

Art. 5 – L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto la promozione dell'Alpinismo, dell'Escursionismo e del Cicloescursionismo in ogni loro manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

In particolare l'associazione opera nel seguente ambito:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. 14 agosto 1991, n. 281;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art. 6 - Per conseguire gli scopi sopra enunciati, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, delle sue organizzazioni territoriali, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;



- b) al tracciamento, alla realizzazione, alla rilevazione cartografica ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti nonché con Enti e Associazioni locali;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed alla organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, sentieristiche e cartografiche, cicloescursionistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sentieristiche e cartografiche, cicloescursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano in particolare dell'Appennino Tosco - Emiliano - Romagnolo.
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, sentieristiche e cartografiche, cicloescursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Notiziario CAI Lugo di Romagna" del quale è editrice e proprietaria;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Art. 7 - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, del Presidente.

Art. 8 - In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore, quali ad esempio:

- Esercizio, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;
- Attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva ovvero raccolte di fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- Esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

Tali attività secondarie dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo e verranno poi menzionate nei documenti di bilancio.

TITOLO III SOCI

Art. 9 - Possono far parte dell'associazione tutti i soggetti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione ed ad osservare il presente statuto ed eventuali regolamenti interni. Il numero dei soci è illimitato. Il socio assume l'impegno morale di sostenere la Sezione in ogni sua attività. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Non è comunque ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale, né al momento di valutare la domanda di ammissione all'associazione, né tra gli associati nel corso della vita associativa. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. L'adesione all'Associazione non è a tempo indeterminato in quanto condizionata al rinnovo dell'iscrizione del socio. Se non viene rinnovata l'iscrizione del socio il rapporto associativo cessa.

Art. 10 – Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 11 – Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche online. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà. In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

Art. 13 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 14 - Il socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione o resi disponibili in formato digitale;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui alle lett. b), c), d), del comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data potrà essere addebitata al socio la spesa per l'esazione. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.



Art. 15 - I diritti e i doveri dei soci sono stabiliti dallo Statuto del CAI e dal Regolamento Generale del CAI.

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione, anche nel caso del suo scioglimento o di sua liquidazione.

Il diritto-dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno.

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza

Art. 16 – La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 17-bis - In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18 - Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti. L'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Art. 19 – Sono eleggibili alle cariche sociali gli associati con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: sono iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione all'associato, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 20 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione: essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente Sezionale, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico degli associati per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 5% dei Soci, aventi diritto al voto".

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli soci maggiorenni. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 21 - L'Assemblea ordinaria dei soci deve riunirsi almeno due volte all'anno. Una prima volta entro il termine perentorio del 31 marzo, con i seguenti compiti specifici:

- esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell'anno decorso;
- elezione dei delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI.

Una seconda volta entro il 31 dicembre, con i seguenti compiti specifici:

- elezione delle cariche sociali;



- approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- approvazione della quota associativa delle diverse categorie sociali per l'anno entrante.

L'assemblea è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica o nel periodico sezione, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 22 - L'assemblea straordinaria può essere convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Consiglio Direttivo Centrale, del Consiglio Direttivo Regionale, dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore oppure da almeno il 10% dei Soci maggiorenni della Sezione.

L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità della assemblea ordinaria.

Art. 23 - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica dei poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 24 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Art. 25 - Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezione per almeno quindici giorni

CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione; esso si compone di 9 membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Nella sua prima riunione, convocata dal Consigliere avente maggiore anzianità di iscrizione al CAI, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 27 - Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili più volte. Nessuno può concorrere alle cariche sociali né può presentare candidature se non è socio da almeno due anni e non ha compiuto gli anni 18.

Art. 28 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del CAI.

In particolare esso:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione dell'associato;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che i Soci hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dagli associati nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Art. 30 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 31- Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



CAPO III PRESIDENTE

Art. 32 – Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi. Il Presidente può ricoprire la carica continuativamente per un massimo di due mandati.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

CAPO IV SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 33 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo di norma nella riunione successiva, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 34 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

CAPO V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 35 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea degli associati.

E' compito dei Revisori dei conti:

-l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea degli associati;

il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;

la convocazione dell'Assemblea degli associati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.



In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea degli associati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 36 - Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, Commissioni e Scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, anche a carattere territoriale, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, in armonia con il presente statuto, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 37 - Il Consiglio Direttivo può, a norma dello Statuto e del Regolamento del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione deve essere sottoposta all'approvazione degli organi competenti.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto della sezione, e che diviene esecutivo con la ratifica, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo sezionale.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 38 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;

- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, eventi, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale su Delibera del Consiglio direttivo.

Art. 39 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea degli associati per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea degli associati, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 40 – La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI



Art. 41 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Lugo di Romagna del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 25 novembre 2022.

Il Presidente della Sezione

Giulia Tabanelli

Il Presidente dell'Assemblea

Francesco Rotundo





3 3889 07/12/2022

0,00

TGZ22L003889000DD

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TGZ

